STATUTO ANCONITANO

DEL 1400

SULLE NOZZE

Pubblicato nel 20 Gennaio 1872

IN CUI

l'Egregia Giovane Signora

CATERINA MATTEUCCI

GIURAVA FEDE DI SPOSA

all'Esimio Signore

DANIELE DOTT. MASSARI

ANCONA

Tipografia del Commercio

1872

STATUTO ANCONITANO

DEL 1400

SULLE NOZZE

PUBBLICATO NEL 20 GENNAIO 1872

IN CUI

l'Egregia Giovane Signora

CATERINA MATTEUCCI

GIURAVA FEDE DI SPOSA

all'Esimio Signor

DANIELE DOTT. MASSARI

ANCONA

TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO

1872.

Egregii Sposi

Ad attestare la gioja che proviamo pel vostro fausto connubio, abbiamo divisato dedicarvi il patrio Statuto del 1400 relativo alle nozze, aggiuntevi due parole d' illustrazione.

Vi piaccia gradirlo, e con esso gli augurii affettuosi delle maggiori felicità, che vi porgono i

Ancona 20 Gennaio 1872.

Vostri Aff.mi Parenti

CESARE CAN. GARIBOLDI
ALESSANDRO AMBROSI
ALFREDO AMBROSI

Statuto Mss. del 1400 Rubr. 47

De ordine nuptiarum et conviviorum

Statutum et ordinatum est quod ad evitandum supurfluam expensam que congregationes hominum que fient in civitate Ancone propter alicuius sponse fiant et fieri debeant ante simul et simul in uno loco congreghentur et non separatim et teneantur et debeant partes tempore juramenti spetialiter jurare de observando, et facere observare omnia capitula contenta in presenti statuto de nuptiis XXX *libr.* pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

Item ad evitandum pericula et errores nullus audeat, vel presumat tempore alicujus desponsationis percutere sponsum vel aliquem de astantibus in capite vel alibi vel dare *coppatam* pena et banno V libr.

Anconitanorum parvorum pro quolibet, et qualibet vice et cuilibet contrafacientem liceat accusare vel denumptiare et teneatur nomen ejus in *credentia* et habeat medietatem dicte pene.

Item quod nullus sponsus vel sponsa vel aliquis ex latere ipsorum debeant audeant vel presumant sibi ad invicem vel alicui ex actinentibus *enseniàri* vel *ensania* accipere tempore nuptiarum vel ante aut per quindecim dies post aliquid ex rebus infrascriptis, videlicet bestias, carnes volatilia pignas hovorum focatias planellas, bursias, centuras caligas ghirlandas crocum (?) species vel aliquod aliud vel mantia, sive sufflos pena X libr. pro quolibet et qualibet vice et qualibet re et unusquisque possit et sibi liceat accusare et denumptiare contrafacientes et habeat medietatem dicte pene et teneatur nomen ejus in credentia.

Item quod nulla persona audeat vel presumat tempore nuptiarum vel occasione nuptiarum enseniare sponso, vel spose vel alicui alteri pro aliquo eorumdem duplerios ceram anulos pecuniam vel aliquod aliud pena decem libr. pro quolibet, et qualibet vice.

Item quod nulla persona audeat, vel presumat in nuptiis, vel aliquo convivio fiendo occasione nuptiarum vel propter nuptias vel aliquo quocumque convivio dare ad comedendum discumbentibus in eisdem ultra duo epula et hoc locum non habeat in nuptiis vel conviviis que fierent in diebus in quibus non comederentur carnes nec in conviviis in quibus non essent ultra numerum sex personarum in convivio ipso discumbentium et intelligantur epula inscripta

inferius declarata videlicet omne lixum et omne assatum salviate torte cujuscumque conditionis civerium et non intelligantur epula que inferius declarantur videlicet ravioli frictelle baldine, lasagne cialdellum et aliud quodcumque crudum pena contrafacienti in predictis vel aliquo predictorum vigintiquinque libr. pro quolibet, et qualibet vice. Et cuilibet liceat accusare vel denumptiare contrafacientes et habeat medietatem pene et teneatur nomen ejus in credentia.

Item quod nulla persona audeat nec presumat convitare aliquas mulieres ad aliquas nuptias nisi primo factum fuerit instrumentum dotale et hoc ad evitandum scandala et errores que in hujusmodi multotiens concurrunt pena viginti quinque libr. pro quolibet contrafaciente et cuilibet liceat accusare vel denumptiare contrafacientem et habeat quartam partem pene et teneatur nomen ejus in credentia.

Item quod in quolibet dictorum conviviorum vel nuptiarum in quibus vel quo essent numero ultra sex personas discumbentes quod epula non debent portari ne poni in mensa nec ad mensam discumbentium scilicet epula ipsa ponantur ad quadam alia mensa parata ubi non sint discumbentes aliqui et in mensa ipsa debeant servitores deputati de epulis ipsis incidere et competenter et moderate ipsas incisas ponere incisoriis et demum incisoria ipsa cum dictis epulis incisis ordinate portare ad dictam mensam ubi essent discumbentes et coram ipsis ponere et incisoria ipsa fulcire de ipsis epulis incisis ut fuerit necessarium et conveniens et de predictis omnibus dominus potestas

teneatur inquirere et contrafacientes punire videlicet facientes nuptias vel convivium predictum in quinquaginta libr. Anconitanor. parvor. pro quolibet et qualibet vice cujus pene quarta pars sit dicti domini potestatis de eo quod deveniri fecerit in comuni.

Cotesto Statuto sulle nozze ed i conviti che in esse imbandivansi ebbe per iscopo il rimuovere le soverchie spese che in tale occasione si praticavano, e che nel secolo XIV in cui esso fu pubblicato, secondo abbiamo dal chiarissimo Muratori [1] erano cresciute fuor di misura. È diviso in sette paragrafi di non molto facile intelligenza e pel barbaro latino in cui furono dettati e per la omissione frequente, colpa dell'amanuense, di qualche vocabolo, e per la differenza dei costumi di quel tempo dai nostri. Sebbene alcune delle disposizioni contenute in esso possano sembrare eccessivamente minute, e difficili ad osservarsi, noi crediamo che non sia inutile pubblicarle e per far conoscere gli usi di quel tempo, e per invogliare a quella sobrietà e temperanza da cui sono informate e che, ai nostri giorni specialmente, debbonsi raccomandare. Trasportiamoci col pensiero al tempo in cui cotesto statuto fu emanato, ai disordini che doverono provocarlo, e se non potremo negare ch' eccedesse il più spesso in severità, e soverchiamente inceppasse la libertà de' cittadini, dovremo ammettere però che fu ispirato da molta sapienza e quindi perdonargli quanto vi troviamo di repugnante alla progredita civiltà de' giorni nostri.

1 Dissert. XX Tom. I. pag. 187.

I. Nel primo capitolo, o paragrafo s' ingiunge agli sposi che debbano presentarsi insieme a giurare l'osservanza de' capitoli contenuti in cotesto statuto sulle nozze, sotto pena ai trasgressori di libre XXV. È naturale la ricerca del valore di cotesta multa. Il dottissimo e benemerito Antonio Lodovico Muratori nelle sue dissertazioni sopra le antichità italiane ce ne da l' intelligenza. In una nota che riferisce sulle monete antiche [2] scrive che vi era la libra d' oro la quale valeva XCVI fiorini (il fiorino valeva X soldi e un denaro), e la libra d'argento che valeva LXX grossi i quali avevano il valore di dodici denari. Se sapessimo quale delle due libre si doveva pagare dai trasgressori del nostro statuto, sapremmo pure il valore della somma a pagare la quale erano stati condannati, il che non conoscendo, lasceremo la cosa nella sua incertezza senza distillarci il capo in inutili congetture.

II. In occasione specialmente di certe nozze dovevano (come non è infrequente anche oggidì non pure nella campagna ma nella stessa città) avvenire dei clamori, degli strepiti, e qualche volta in tempo specialmente di fazioni, qual'era quello in cui fu proclamato il nostro statuto, dovea venirsi, dai popolani in ispecie, alle mani. A rimuovere cotesto inconveniente, che il capitolo ci fa conoscere dovere essere avvenuto, il nostro statuto proibisce che si percuota lo sposo od alcuno degli astanti e proibisce pure *dare coppatam*. Che si ha ad intendere con cotesto barbaro

2 Muratori. Dissert. sopra le antichità italiane Tom. I. Napoli Terres 1752 pag. 469.

vocabolo? Non avendo potuto noi rinvenirlo presso i varj Lessicografi che abbiamo consultati, incliniamo a credere che in luogo di *coppatam* si abbia a leggere *cupatam*. Quindi significando il vocabolo latino *cupa*, secondo il Dufresne, *vas vino condendo paratum*, cioè il bicchiere, opiniamo si proibisca il tirarsi i bicchieri, che non rade volte avviene ne' conviti di nozze de' villici, e popolani, quando pel soverchio bere le menti de' convitati si sono esilarate. La pena o *banno* (lo stesso che multa secondo il Dufresne) che incorrevano i contravenienti a cotesta savia disposizione, era *V. libr. anconitanor. parvor. pro quolibet et qualibet vice*. Che cosa erano cotesti anconitani piccoli? Le monete di lega ed argento della nostra zecca dette *Anconitani, od Agontani* erano di due sorta, le une chiamate *Anconitani piccoli* cioè di lega, e le altre *Anconitani grossi* ossia d' argento. Gli Anconitani piccoli corrispondevano al denaro, e perciò dodici di essi formavano un soldo ch' era l' *Anconitano grosso*. [1] Ascendeva adunque cotesta multa a 60 *Anconitani piccoli* ovvero a cinque soldi d' argento. Chiunque era autorizzato a denunziare il delinquente; chi ciò eseguisse percepiva la metà della multa inflitta al medesimo, ed il nome n' era tenuto occulto. Tanto significar deve quel *teneatur nomen ejus in credentia*, che *credentiam tenere*, giusta il Dufresne, è il medesimo che *secretum servare*.

1 Peruzzi. Dissert. Anconitane. Dissert. IV. § CXXXIV. pag. 272.

III. Agli sposi soleansi fare dei doni, e questi chiamavansi *exenia nuptialia.* [1] Usavansi anche ai tempi longobardici, testimonio il Muratori e il Dufresne che citano in proposito una legge del Rè Rotari. Siccome in questi doni si dovea eccedere a dismisura, furono proibiti dallo statuto di Milano P. II. Cap. CCCCLV. [2] Allo statuto milanese consuona il nostro il quale nel capitolo III. altresì proibisce *enseniari* vel *ensania accipere* prima, nel tempo delle nozze, e quindici giorni dopo. Le voci *ensenia* ed *ensania* non sono registrate dal Dufresne, quindi crediamo essere state scritte per errore dal rozzo amanuense in luogo di *exenium* o *xenium* che significa dono specialmente nuziale. Le cose che non potevano darsi o riceversi in dono nel periodo di tempo sopra accennato, sono le seguenti: gli animali, le carni, i volatili, le focaccie, le pianelle, le borse, le cinture, i calzari, le ghirlande, lo zafferano (*crocum*) le spezie (aromi) i manti. Oltre a queste cose era proibito darsi o riceversi *pignas hovorum, sufflos.* Che cos' erano mai coteste *pignae hovorum*, e que' *suffli*? Per quante ricerche abbiamo eseguite e presso il Dufresne e in altri Lessici in cui sono registrati i vocaboli più strani della media ed infima latinità, non abbiamo potuto ritrovare quei vocaboli, quindi confessiamo non poterne conoscere il significato. [3] La multa ai contravventori è di dieci

1 Muratori Dissert. XX Tom. I. pag. 1178. Dufresne Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis. Auctore Carolo Dufresne D. Du Cange.

2 Presso il Muratori loco citato.

3 Se di coteste *pignae hovorum* e di cotesti *suffli*, si fosse parlato nel capitolo II. in cui si proibisce percuotere lo sposo od alcuno degli astanti e gittar bicchieri, avremmo spiegato

libre, che (per le cose discorse sul Cap. II. si conosce a quanto ascendesse) per ciascuno, per ciascuna volta, per ciascuna delle cose vietate. Ad ognuno era pur consentito denunziare i colpevoli, coll'allettamento a chi il facesse, di conseguire la metà della multa, *et teneatur nomen ejus in credentia* e del restare segreto il nome del delatore.

IV. Il capitolo IV non è se non un proseguimento del precedente. Si proibisce donare agli sposi o ad altri per loro, nella occasione e nel tempo delle nozze *duplerios* doppieri, o torce, cera, anelli, danaro ed altro sotto pena di dieci libre per ciascuno e per ciascuna volta.

V. Eccedevasi pure soverchiamente, a' tempi dello statuto di cui ci occupiamo ne' conviti nuziali, massime nelle sponsalizie de' gran Signori. Se ne hanno moltissimi esempj nelle istorie, e può valere per tutti quel che il Ch. Pietro Verri nel T. I. pag. 484 della sua *Storia di Milano* trascrive dal Corio sui conviti solenni che usavansi nel secolo XIV. Quanto ivi si dice di quelli dei gran Signori, si ha a dire altresì, colle debite proporzioni, di quelli degli inferiori cittadini, specialmente nelle domestiche feste nuziali. Dovevasi quindi rimuovere un tale abuso che poteva apportare gravissimi danni, e di ciò si occuparono in questo statuto i nostri Padri. Forse eccederono essi

quel *pignae hovorum* per gusci d'uovi e quei *suffli* per sibili, quasi si volesse vietare ancora il gittare de' gusci d'uovo, far fischii od altro atto dispregevole, e avremmo potuto farci forti in cotesta interpretazione dell'autorità del Dufresne, pel significato del secondo vocabolo. Ma il vedere poste coteste parole nel capitolo in cui si parla dei doni, non ci consente adottare quella interpretazione.

pure portando le cose ad un altro estremo, ma può trovarsi la perfezione nelle opere umane? A rimuovere adunque ogni inconveniente prescrissero che niuno osasse in un convito nuziale dare ai commensali *ultra duo epula* più di due vivande o pietanze. Si aggiunge però che ciò non avesse luogo ne' conviti che si facessero in giorni in cui non si mangiasse carne. Avendo i cibi di magro minor sostanza delle carni, quei prudenti legislatori consentivano benignamente in tal caso si aggiungesse alle due pietanze alcun'altra coserella. Esposta questa eccezione si prosegue: *nec in conviviis in quibus non essent ultra numerum sex personarum in convivio ipso discumbentium.* Che vuole dirsi con ciò? Che se il numero dei commensali fosse minore di sei, non si stesse alla prescritta prammatica delle due pietanze?... Noi, con buona venia di quei buonissimi nostri Padri, confessiamo che qui non vediamo chiaro, a meno che non volessero intendere ch'essendo i commensali meno di sei, pochi di numero, ed essendo più difficile che in tali conviti avvenissero quegli eccessi che ne' conviti più clamorosi erano tante volte avvenuti, si poteva con loro un po' largheggiare e non stare strettamente ai prescritti *duo epula.* Segue poi la indicazione dei cibi che potevansi usare e sono il lesso *lixum, assatum* il rosto, *salviate civerium,* i legumi, le torte. Quindi viene la enumerazione di altri cibi che forse per la omissione (colpa sempre del copista) di qualche vocabolo, o pel barbaro costume di quei tempi, di non porre giammai nè le virgole nè i punti, con quel piacere di chi li legge che Dio vel dica, non si conosce se fossero permessi, o

vietati. Sono questi i *ravioli*, [1] le *frittelle*, le *baldine*, parola ignota ai lessicografi, le *lasagne*, *cialdellum*, forse le cialde, *et aliud quodcumque crudum*. V'è per i contravvenienti la multa di venticinque libre per ciascuno e per ciascuna volta, con licenza ad ognuno d'accusare i delinquenti, l'allettativo ai delatori di conseguire la metà della multa e la sicurezza che il nome loro resterebbe ignoto.

VI. Nel sesto capitolo o paragrafo si proibisce invitare le donne alle nozze prima che avesse avuto luogo l'istromento nuziale. E ciò si dice ordinarsi, onde evitare gli scandali che seguono molte volte in tali occasioni, tanta era la morigeratezza che si voleva raccomandare dai compilatori del nostro Statuto. Ai contraffaccienti è imposta la pena di venticinque libre ciascuno. Si permette ad ognuno denunziarli colla promessa della quarta parte della multa e l'assicurazione del segreto.

VII. Il settimo Capitolo contiene particolari e minute disposizioni sopra le mense. In quei conviti nuziali, nei quali i commensali oltrepassassero i sei, le vivande non dovevano portarsi alla mensa, ma in altra tavola in cui i servi a ciò deputati le tagliassero, e quindi con coltelli *incisoriis* [2] le vivande istesse presentassero con ordine a' commensali. Questo ne pare sia il concetto che possa trarsi dalle molte parole poste in questo capitolo da chi lo compilò, che

1 Raviolo, o raviuolo — Vivanda in piccoli pezzetti fatta d' erbe battute con uova, ricotta, farina di grano ed altro. Voc. Univ. Ital. Compil. a cura della Società Tipografica Tramater e C.

2 *Incisorium*, instrumentum omne aptum ad incidendum. Dufresne Voc. Incisorium 1. 3.

non doveva certo amare troppo lo stile laconico. Quale fu lo spirito, lo scopo della disposizione in esso contenuta? Noi confessiamo non poterlo determinare, e mentre dovemmo riconoscere i precedenti capitoli di cotesto statuto, generalmente essere intenti a togliere disordini, a raccomandare la sobrietà, la morigeratezza, non troviam nulla di ciò che potesse dar motivo a cotesto ultimo ordinamento o a meno che non volesse dirsi essersi dato l'ordine ai servi di distribuire a' commensali pietanze tagliate, onde evitare che alcuno, prendendone soverchiamente, avesse a mancare alla temperanza. In fine a cotesto statuto si dice che il Podestà sarebbe tenuto ricercare i trasgressori del medesimo, e punirli colla multa di cinquanta libre Anconitane per ciascun individuo e per ciascuna volta. La quarta parte di quanto sulla medesima multa, per le cure del Podestà venisse a versarsi nell'erario Municipale, *de eo quod deveniri fecerit in comuni*, è assegnata al medesimo Podestà il quale però noi vogliamo credere non dovesse molto vantaggiarne, perchè i suoi amministrati si saranno data ogni premura di non incorrere possibilmente le minacciate pene. Il non vedersi poi negli Statuti sì mss. che messi a stampa, negli anni successivi, promulgati i divieti contenuti nel presente, mostra che doverono fortunatamente andare in disuetudine, e così forse liberaronsi il Podestà dalle odiose ricerche degli inosservanti, i cittadini dalle molestie e dalle multe.